

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARZIGNANO E IL COMUNE DI _____ PER L'UTILIZZO DEL "RIFUGIO DEL CANE" DI ARZIGNANO

L'anno _____, addì ____ del mese di _____ (_____) in Arzignano e nella Residenza Municipale.

Tra:

- il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato per la carica ad Arzignano presso la Sede Municipale, il quale interviene per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Arzignano, Cod.Fisc. n. 00244950242, nella sua qualità di Dirigente del Settore _____, a quanto qui di seguito autorizzato da _____;

E

- Il Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica a _____ presso la Sede Municipale, il quale interviene per conto ed in legale rappresentanza del Comune di _____, Cod. Fisc. n. _____, nella sua qualità di _____, a quanto qui di seguito autorizzato con deliberazione del _____;

Premesso che:

- il Comune di Arzignano è proprietario del fabbricato "*ex Conceria Vergolan*" sito in Via Busa, acquistato con atto notarile in data 7.11.1988 Notaio dott. Mario Pagani di Arzignano, n°97901 Rep., registrato ad Arzignano il 5.12.1988 al n°850;
- la legge 14 agosto 1991, n. 281, all'art. 4 - 1° comma - stabilisce che: "*I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione*";
- al fine di prevenire e risolvere il problema del randagismo secondo quanto previsto dalla citata legge n°281/91, nonché dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n°60, il comune di Arzignano intende avvalersi del "*Rifugio del Cane di Arzignano*";

- l'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 prevede che: *"al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie"*;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che: *"Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*
- le parti, come sopra costituite, hanno manifestato l'intenzione di convenzionarsi per gestire le modalità di utilizzo del rifugio del cane, in particolare per quanto concerne l'accoglienza dei cani randagi e le relative spese di gestione e mantenimento, designando il Comune di Arzignano quale Ente capofila;
- il Comune di Arzignano in qualità di Ente capofila, gestirà l'affidamento del servizio di gestione del rifugio del cane;

Ritenuto di avvalersi ulteriormente dello strumento della convenzione onde proseguire la gestione dei servizi previsti dalle richiamate leggi in materia di randagismo, allo scopo di evitare la dispersione di mezzi materiali e non, che necessariamente deriverebbe da gestioni autonome e particolari effettuate da ogni Comune, con conseguenti gravi limitazioni nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla leggi predette;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - La presente convenzione è stipulata al fine di dare attuazione in maniera coordinata alle previsioni contenute nella legge 14 agosto 1991, n° 281 e nella legge regionale 28 dicembre 1993, n°60, nel rispetto degli obiettivi, prescrizioni ed indicazioni di cui alle leggi medesime ed in particolare, per la gestione del servizio di ricovero cani abbandonati, mediante idonea struttura.

Oggetto della presente convenzione è, pertanto, l'utilizzo, con i conseguenti oneri, in forma associata del Rifugio del cane sito ad Arzignano, in via Busa, di proprietà del comune di Arzignano.

Tenuto conto delle prevedibili esigenze degli enti associati e, nel contempo, al fine di evitare che un incontrollato incremento dei ricoveri determini sui Comuni aderenti un eccessivo onere finanziario, si stabilisce in **101** il numero massimo di cani accoglibili.

Ciascun comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna formalmente ad esercitare direttamente ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di:

- prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.

Il servizio è garantito mediante affidamento del medesimo in appalto a terzi.

Art. 3 - Gli Enti aderenti alla presente convenzione designano quale Ente capofila il Comune di Arzignano.

Art. 4 - Il Comune di Arzignano, in qualità di Ente capofila, è individuato quale soggetto incaricato dell'espletamento della gara e conseguente stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione del rifugio del cane. A tale riguardo, si avvale di tutti i poteri e le prerogative dalla legge riservati all'Ente appaltante e provvede ad ogni onere ed incombenza relativa.

Art. 5 - Le principali attività di riferimento del servizio oggetto della presente convenzione consistono in:

- a) accalappiamento cani randagi;
- b) custodia, mantenimento e cura dei cani presso idonea struttura conforme ai requisiti strutturali e funzionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- c) raccolta e smaltimento delle spoglie dei cani deceduti all'interno della struttura.

Le cure sanitarie (pronto soccorso, medicinali, operazioni chirurgiche, vaccinazioni, sterilizzazioni, tatuaggi, ecc.) sono di competenza e a completo carico del gestore del

Canile intercomunale, secondo le prescrizioni che saranno date dall'U.L.S.S. n°5. Nei casi eccezionali in cui per grave sofferenza o incurabilità o di comprovata carica di aggressività degli animali si rendesse necessario applicare l'eutanasia, questa sarà effettuata da un veterinario autorizzato. Nel caso si tratti di un ambulatorio veterinario privato, il veterinario dovrà preventivamente consultare il veterinario dell'U.L.S.S. n°5.

Le associazioni ambientaliste ed animaliste verranno comunque informate di tali provvedimenti.

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto di gestione dovrà consentire l'accesso al canile, una volta all'anno, a personale all'uopo incaricato dal Comune di _____ per una visita ispettiva.

ART. 6 – Il Comune di _____ si impegna a corrispondere al soggetto aggiudicatario dell'appalto di gestione i seguenti contributi secondo le modalità che saranno definite in accordo con l'appaltatore stesso:

A) **Spese fisse:** da versare in rate mensili pari a € ____/abitante/anno;

B) **Spese variabili:** da versare in rate mensili pari a € ____/ cane/giorno relativamente ai cani effettivamente ospitati per conto di ciascun comune, in base ai rapporti di custodia trasmessi dal soggetto appaltatore aggiudicatario;

ART. 7 – La presente convenzione ha una durata pari ad anni 4 (quattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di aggiudicazione al soggetto gestore del servizio.

ART. 8 – Nel "*rifugio del cane*" possono essere ospitati, in via prioritaria, i cani randagi provenienti dai comuni convenzionati, garantendo un numero di posti riservati a ciascun comune aderente alla presente convenzione, secondo quanto riportato nella tabella 1 allegata alla presente convenzione.

ART. 9 – Nel caso in cui il "*rifugio del cane*" di Arzignano risultasse impossibilitato a ricevere cani randagi per motivi di sovraffollamento, fatto salvo il minimo di posti riservati e riportati nella Tabella 1, il Comune interessato deve rivolgersi ad altra struttura pubblica

e/o privata e non può avanzare eccezione alcuna sia nei confronti del Comune di Arzignano che nei confronti del soggetto gestore del servizio.

ART. 10 – Il Comune di _____, attraverso i propri rappresentanti all'uopo nominati e con l'eventuale collaborazione del Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n° 5, potrà eseguire, con cadenza annuale, verifiche ispettive finalizzate ad accertare il buon andamento delle attività affidate al soggetto gestore.

A tal fine il soggetto gestore, all'atto di conferimento dell'incarico, assumerà l'impegno a consentire l'accesso e/o la visione della documentazione tenuta presso il "rifugio del cane".

Art. 11 – La presente convenzione è registrabile in caso d'uso, a norma dell'art. 5 – comma 2 – del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.i..

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) saranno assunte in pari misura dai Comuni sottoscrittori.

Fatto, letto, e sottoscritto.

Comune di Arzignano

Dott.ssa Alessandra Maule _____

Comune di _____
